

Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Area: GEST. TASSA AUTOM. E RECUPERO CREDITI REGIONALI

DETERMINAZIONE

N. G02641 del 07/03/2017

Proposta n. 3873 del 03/03/2017

Oggetto:

Tassa Automobilistica Regionale anno tributario 2015. Formazione ruoli di cui al D.P.R.n.602/1973 - Termine perentorio del 10 Maggio 2017 quale data ultima di pagamento, ovvero di presentazione di istanze ad ACI per la regolarizzazione del tributo.

OGGETTO: Tassa Automobilistica Regionale anno tributario 2015. Formazione ruoli di cui al D.P.R.n. 602/1973 - Termine perentorio del **10 Maggio 2017** quale data ultima di pagamento, ovvero di presentazione di istanze ad ACI per la regolarizzazione del tributo.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

VISTO l'art. 119 Costituzione che conferisce alle Regioni potestà d'entrata e tributaria in armonia con la Costituzione e nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

VISTO l'art.17, comma 10, della legge n. 449/1997, che ha demandato alle Regioni a Statuto ordinario, dal 01/01/1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali;

VISTO l'art.8 comma 2 del D.lgs.n.68/2011, il quale dispone che nei limiti di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale;

PREMESSO CHE ai sensi di quanto previsto dal D.M. delle Finanze n.418/1998 (in particolare: art. 2 comma 1; art.5 e art.7), la Regione Lazio ha disposto:

- a) con l'art. 21 comma 3 della L.R. n. 57/1998 di affidare, mediante apposita convenzione, all'Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970 n. 75 come ente pubblico non economico preposto alla cura di pubbliche attività nel campo automobilistico, compresi gli aspetti fiscali, la gestione dei servizi di riscossione e di controllo in materia di tasse automobilistiche, compresi i servizi per la gestione del relativo archivio regionale;
- b) con le L.L.R.R n. 10/2001 art. 29 comma 1; n. 10/2005 art. 14 comma 1; n. 15/2007 art. 41 comma 1; n. 3/2010 art. 5 comma 3; n. 19/2011 art. 6 comma 1; n. 13/2013 art. 5 comma 9; n. 17/2014 art. 2 comma 21, di autorizzare il rinnovo della convezione di cui alla lettera a);

TENUTO CONTO che l'art. 1 comma 85 della L.R.n.12/2011, dispone che *“La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, stabilisce, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche.”*

TENUTO CONTO che l'art. 1 comma 86 dispone che *“La cartella di pagamento riferita alle sanzioni di cui al comma 85 deve contenere i dati prescritti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modifiche e relative disposizioni di attuazione, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente)”*.

CONSIDERATO che la Regione Lazio, nell'azione di controllo sull'assolvimento, da parte dei contribuenti, del pagamento della tassa automobilistica regionale anno tributario 2015, prima di procedere ai controlli di merito e all'iscrizione a ruolo delle somme dovute per insufficiente, tardato o omesso pagamento da parte del soggetto passivo, individuato ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, ha anche inviato ai contribuenti, mediante servizio postale, una comunicazione con la quale i medesimi sono stati invitati a verificare e regolarizzare la loro posizione tributaria riferita all'anno tributario 2015, con le modalità ed i termini temporali in essa indicati;

CONSIDERATO che la data massima indicata per la verifica e la regolarizzazione delle posizioni tributarie interessate dalle comunicazioni indicate al punto precedente, è quella del 28/04/2017, così come comunicato da ACI;

TENUTO CONTO che il recupero della tassa automobilistica deve avvenire nei termini prescrizionali previsti dall'art. 5 del D.L. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, così come modificati dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86;

TENUTO CONTO che, in base ai rapporti convenzionali in essere con ACI per la gestione delle attività di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche regionali, le eventuali istanze da inoltrare prima della formazione dei ruoli per la regolarizzazione delle posizioni del predetto tributo anno tributario 2015, vanno presentate ad ACI;

RITENUTO opportuno stabilire una data ultima di chiusura dell'anno tributario 2015, per il pagamento e la presentazione di istanze per la regolarizzazione della tassa automobilistica, ai fini dello svolgimento delle attività amministrative per la formazione dei ruoli, di cui al D.P.R. n. 602/1973, che sia compatibile:

- a) con i tempi di istruttoria da eseguire sulle eventuali istanze presentate ad ACI per la regolarizzazione delle posizioni non in regola con il tributo e i previsti controlli di merito, ai fini della formazione dei flussi informatici da inviare ad Equitalia Spa per la formazione dei ruoli di cui al D.P.R. n. 602/1973;
- b) con la successiva notifica ai contribuenti delle relative cartelle esattoriali, nei previsti termini prescrizionali del tributo;

VALUTATO per quanto sopra motivato, che il termine perentorio possa essere individuato nella data del **10 Maggio 2017**, come data ultima per il pagamento della tassa automobilistica anno tributario 2015, ovvero per la presentazione di istanze ad ACI, per la regolarizzazione della tassa automobilistica per il medesimo anno tributario;

VISTO il D.lgs. n.165/2001, in particolare l'art.16 comma 1 lettera D) in cui è previsto che spetta ai dirigenti generali l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ed esercitano i poteri di spesa ed acquisizione delle entrate di competenza dei propri uffici;

RICHIAMATA la L.R. n. 6/2002 in particolare art. 18 comma 1 lettera C;

VISTO il R. R. n.1/2002 in particolare art. 67 comma 1 e l'Allegato B.;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente richiamato:

di stabilire il termine perentorio del **10 Maggio 2017**, come data ultima per il pagamento della tassa automobilistica anno tributario 2015, ovvero per la presentazione di istanze ad ACI per la regolarizzazione della tassa automobilistica per il medesimo anno tributario.

*Il Direttore della Direzione
(Dottor Marco Marafini)*